

STATUTO DI ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

L'ATTUALE STATUTO VA AD INTEGRARE IL VECCHIO
CON LE NUOVE NORMATIVE DI LEGGE.

Art.1

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

E' costituita l'associazione Ricreativa, Culturale denominata
" A.P.S. OPERAI e CONTADINI di SAN FRUTTUOSO "

Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n.106 del 06/06/2016 e D.Lgs 117/2017 e nelle more della applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Art.2

L'associazione ha sede in Via Luca Cambiaso 3 – 16137 GENOVA ha durata a tempo indeterminato. C.F. n. 80039170107

Art.3

L'associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione che si avvale del volontariato dei propri soci a beneficio di tutti gli iscritti. Le cariche sociali non percepiscono alcun compenso.

Art.4

Principi e Scopi di interesse Generale della Associazione

L'associazione si pone come scopo statutario ad attività istituzionale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e della attività di interesse generale di cui al presente articolo.

b) organizzazione e gestione di attività turistiche e interesse sociale, culturale o religioso.

c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Art.5

Soci

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone residenti sul territorio italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa.

Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della associazione.

I sopra citati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale, è competenza del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la podestà genitoriale.

Art.6

Diritti e doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione

dell'Associazione.

b) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.

c) Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

d) Esaminare i libri sociali.

Art.7

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione e non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che sono iscritti all'associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'associazione ai quali liberamente concorre. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti di podestà genitoriale.

Art.8

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art.9

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art.10

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi dal pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento al collegio dei probiviri.

Art.11

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente (o la Presidenza);
- il Collegio dei probiviri (se eletto)

Art.12

L'assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea in seconda convocazione.

Art.13

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

L'assemblea ordinaria dei soci:

- 1- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2- Nomina e Revoca i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri quando previsti;
- 3- Approva il bilancio consuntivo;
- 4- Approva le linee del programma di attività per l'anno sociale;
- 5- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 6- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- 7- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria:

- 1- Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- 2- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art.14

L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art.15

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste

all'ordine del giorno. La seconda convocazione deve avere luogo in altro giorno successivo alla prima convocazione.

Art.16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche il calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibile.

Art.17

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per quattro anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente che viene eletto dall'assemblea e i Consiglieri sarà poi compito del Presidente eletto distribuire le cariche tra i soci eletti.

Art.18

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengono necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art.19

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art.20

.a) Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- ha la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale.
- rappresenta la Associazione OPERAI e CONTADINI nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati.
- convoca il Comitato Direttivo.
- Stipula gli atti inerenti all'attività del Circolo.
- Firma i mandati di pagamento.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un Consigliere delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

.b) Il Tesoriere:

- tiene aggiornata la contabilità ed i libri sociali;
- tiene la gestione di Cassa del Circolo;
- Cura la stesura dei bilanci consuntivo/preventivo/sociale del Circolo.
- Firma i mandati di pagamento.

.c) Il Segretario

- redige i verbali del Consiglio Direttivo;
- redige ed aggiorna il libro dei soci;
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il Consiglio Direttivo.

Art.21

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri:

- a) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea dei soci.
- b) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e il Circolo, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
- c) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività del Circolo per quanto di competenza del Collegio stesso.

d) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese a maggioranza e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

e) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

f) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Art.22

Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.23

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale della Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
- i) donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.24

Rendiconto economico – finanziario

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e da approvato in sede di riunione ordinaria.

Art.25

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Art.26

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art.27

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla

Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.28

Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in materia.

Il Segretario

(LA PAGLIA Maria)

Il Presidente

(VETTORAZZI Silvano)

Genova 22.09.2022



S.M.S. OPERAI CONTADINI
S. FRUTTUOSO - GENOVA
Il Presidente
Silvano Vettorazzi

[Handwritten signature of Silvano Vettorazzi]

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1

atto registrato il 30/09/2022 n° 2051 Serie 3

col pagamento F23 di Euro Esente

IL FUNZIONARIO
(Paola DEBENEDETTI)

